PAS 4541 YEL 29/04/ TOLA

COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO DI ENNA

# VERBALE NR. 21 Del 29.04.2021

OGGETTO: Parere del Revisore Unico dei Conti sulla proposta di deliberazione di Giunta nr. 44 datata 21.04.2021, avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, anno 2021, in esercizio provvisorio, per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto esercizio 2021 – fondi vincolati ai sensi dell'art.187 del D. Lgs n. 267/2000.

#### IL REVISORE DEI CONTI

Vistala richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) p.to 2) del D.lgs. N. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 21.04.21, avente ad oggetto, Variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, anno 2021, in esercizio provvisorio, per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto esercizio 2021 – fondi vincolati rivenienti dal fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali di cui all'art. 106 D.L. nr. 34/2020 rifinanziato dall'art. 39 del D.L.N. 104/2020, ricevuta Via pec in data 21.04.2021, unitamente alla documentazione allegata;

### Visti

. il D. Lgs. N. 267/2000, ed in particolare gli articoli 186 e 187;

. il D. Lgs. N. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

. il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

#### Preso atto che:

. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 04.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario peri il periodo 2020/2022;

. Con deliberazione di G.M. n. 103 in data 09.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PEG, per il periodo 2020/2022, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obbiettivi;

. Con delibera di Consiglio Comunale n. 63 in data 04.12.2020 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2019;

Richiamato il verbale n. 15 del 01.12.2020 con cui l'organo di revisione ha espresso parere al bilancio di previsione 2020 - 2022

## Richiamato l'art. 187 de TUEL ed in particolare

. Comma 3, il quale prevede che "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità di cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuata al comma 3 – quinquies"

. 3 – ter Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio;

a) Nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo

di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) Derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione

determinata;

d) Derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alla entrate straordinarie non aventinatura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per

l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

- . 3 –quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entratee alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3 let.a) del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.
- . 3 quinquies. Le variazioni di bilancio che in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3 quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.
- . 3 sexies. Le quote del risuktato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3 quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11 comma 4, lettera a) del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Visto altresì il paragrafo 8.11. del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. N. 118/2011, che testualmente recita: Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini di scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di

pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

. Vista la relazione, resa ai sensi dell'art. 187, comma 3 del TUEL del responsabile del settore 1° - Affari Generali e Politiche Sociali, e del responsabile del settore III°, Ufficio Tecnico e del territorio, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) dalle quali si evince la necessità di utilizzare una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, pari ad euro 221.224,44 al fine di realizzare attività la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l'Ente.

Verificato quanto indicato dagli artt. 175 COMMA 5 BIS E 187 COMMA 3 E SEGUENTI DEL D.LGS n. 267/2000, le suddette variazioni sono di competenza della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, così come espressamente disposto dal punto 8.11. dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011

Visto che ai sensi dell'art.187, commi 3 quinquies e 3 sixies, del D.lgs. n. 267/2000, risulta preliminarmente necessario determinare il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, di cui al comma 3 quater dell'art. 187 del D.LGS. n. 267/2000;

Dato atto che con deliberazione della G.C. n. 30 del 01.04.2021 avente per oggetto "Approvazione prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto – art. 187, comma 3 quater e quinquies del d.lgs. 267/2000, sulla base dei dati di pre consuntivo, è stato determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 come segue:

A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020	€. 2.065.404,44
Parte accantonata	€. 1.900.550,00
Parte vincolata	€. 410.288,77
Parte destinata agli investimenti	€. 14.044,61
Parte disponibile	€.
Totale risultato presunto	€259.479,03

Richiamato l'art. 1 c. 897 della legge 30.12.2018 n. 145, il quale prevede che l'applicazione in bilancio della quota vincolata, accantonata o destinata del risultato di amministrazione, per gli enti in disavanzo, è consentita per un importo non superiore al riaultato di amministrazione al lordo degli accantonamenti, dei voncoli e delle quot destinate ad investimenti risultante al 31dicembre dell'esercizio precedente, ridotto della quota minima accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità ed al fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

. Richiamata la delibera del Consiglio Comunale nr. 64 del 04.12.2020 avente per oggetto: "Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2019 – Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 D.lgs. N. 267/2000, con la quale è stato stabilito di applicare al bilancio 2020 – 2022, le seguenti quote del ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2019:

Anno 2020	€.	10.000,00
Anno 2021	€.	124.128,00
Anno 2022	€.	137.897,37
Per un importo complessivo	€.	272.025,37

Dato atto che:

. nel bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2021, è prevista la copertura della quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'ultimo consuntivo approvato (2019) pari a euro 124.128,00, come stabilito con la delibera sopra menzionata;

che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'esercizio 2021 è pari ad euro 421.142,17;

Vista la necessità di apportare le variazioni, riportate nell'allegato B parte integrante e sostanziale al presente atto, al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, anno 2021 gestito in esercizio provvisorio, mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto – fondi vincolati dell'esercizio 2020 pari ad euro 221.224,44.

. Dato atto che l'applicazione dell'avanzo vincolato di €. 221.224,44 rispetta le prescrizioni previste dall'art. 1 comma 897 della legge 30.12.2018 n. 145.

Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all'allegato B risultano confermati il pareggio e gli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile.

Visti e pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. N. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario.

Visti

- . il D.lgs. N. 267/2000 e seguenti;
- . il D.lgs. N. 118/2011 e seguenti;
- . lo Statuto dell'Ente
- . il Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Il Revisore ritiene di poter esprimere per quanto di propria competenza parere favorevole all'adozione della Giunta Comunale della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, anno 2021 in esercizio provvisorio, per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto esercizio 2021 – fondi vincolati ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000.

IL REVISORE UNICO Dr. Rag. STEFANO PERRONE